

Integrazione ed aggiornamento del 09 gennaio 1998 in merito alla Direttiva per la sicurezza delle modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato nonché sulla tenuta del registro.

Art. 1 Nozione e finalità del praticantato

1. Il praticantato è l'istituto in forza del quale il Perito Industriale e l'Ingegnere, liberi professionisti e l'azienda pubblica o privata, si impegna ad avviare il praticante alla professione presso il proprio studio o azienda.
2. Il periodo di praticantato deve consentire all'acquisizione della pratica professionale inerente alla propria specializzazione e idonea a sostenere l'esame di Stato previsto dalla Legge.
3. All'esame di Stato abilitante all'esercizio della libera professione possono partecipare anche coloro che abbiano svolto la professione di Perito Industriale per la durata di almeno 12 mesi come dipendente (specifica all'art.11).
4. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma è da considerarsi equivalente a tutti gli effetti al praticantato.
5. Tutti gli aspiranti all'esame di Stato dovranno essere iscritti nel Registro dei Praticanti.

Art. 2 Durata del praticantato

La durata del praticantato è di mesi 12 dalla richiesta di iscrizione.

Art. 3 Obblighi del praticante e del datore di lavoro

1. Il praticante deve eseguire diligentemente le disposizioni del datore di lavoro, garantendo la massima riservatezza sulle notizie in ogni caso acquisite ed è tenuto all'osservanza delle norme di etica professionale propria dei liberi professionisti.
2. Il datore di lavoro deve impegnarsi all'istruzione del praticante nella specializzazione di pratica, ed a produrre la dichiarazione prevista dalla presente direttiva.

Art. 4 Titolo di studio

Per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario il possesso del diploma di Maturità Industriale conseguita presso un Istituto Tecnico Industriale legalmente riconosciuto.

Art. 5 Registro dei praticanti

1. Il Consiglio dei Periti Industriali provvede ad istituire il Registro dei Praticanti nel quale sono iscritti coloro che, muniti del titolo di studio di cui l'art. 4 della presente direttiva, intendono svolgere la pratica professionale.
2. Nello stesso Registro saranno iscritti coloro i quali intendono essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione.
3. Dal Registro dei praticanti dovrà risultare per ogni iscritto:
 - *In prima fase:* l'iscrizione al praticantato, depositando i dati anagrafici il numero di codice I.S.S., autocertificando di essere in possesso dei requisiti definiti all'art. 8 e art. 5 ai punti 1., 2., 3. e 4 del Decreto 85 del 29/06/1995.
 - *In seconda fase:* per il conseguimento all'iscrizione per l'ammissione all'esame di abilitazione, producendo i documenti attestanti: il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, data del conseguimento del diploma, specializzazione, numero di codice I.S.S. e dichiarazione di avvenuto praticantato.
 - *In terza fase:* una volta stabilito che la documentazione prodotta dimostri la vera possibilità di accesso all'esame di abilitazione, sarà reso edotto sui programmi dettagliati delle materie d'esame.
4. Il registro, tenuto presso la Segreteria del Collegio, deve essere numerato e vidimato in ogni foglio dal Presidente del Collegio.
5. l'iscritto nell'albo professionale il quale, abbia conseguito un secondo diploma di maturità tecnica industriale in una specializzazione diversa quell'iniziale, se intende ottenere l'iscrizione nell'albo professionale anche per questa seconda specializzazione, deve iscriversi nel registro dei Praticanti per poi sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione alla libera professione, senza la necessità di sottoporsi alla procedura del praticantato.

Art. 6 Iscrizione nel registro dei praticanti

1. L'iscrizione nel Registro dei praticanti si ottiene a seguito di istanza verbale, rivolta al Segretario o al Presidente del Collegio dei Periti Industriali, il quale rilascerà modulo di avvenuta iscrizione.
2. La domanda è un atto di autocertificazione da parte del richiedente che provvederà alla certificazione mediante documentazione alla fine del tirocinio, quando farà domanda d'ammissione all'esame d'abilitazione, in modo che i documenti risultino vigenti.
3. Al momento della ricezione della domanda di iscrizione il Segretario o il Presidente del Collegio deve apporre sulla stessa il timbro e data del ricevimento.
4. Al praticante si rilasciata ricevuta di presentazione, sottoscritta sia dal richiedente praticante, che dal Segretario o Presidente del Collegio.
5. Il praticante può svolgere il praticantato presso uno studio di un professionista oppure un'azienda con sede nella Repubblica Sammarinese e/o in quella Italiana.

Art. 7 Delibera di iscrizione

1. Il Segretario del Collegio o il Presidente provvede alla conferma immediata di iscrizione nel Registro dei Praticanti iscrivendolo nell'apposita scheda personale, la quale firmata dal praticante e dal rappresentante del Collegio fornirà, in copia al richiedente, ricevuta inequivocabile dell'avvenuta iscrizione. Una eventuale delibera di rigetto deve essere motivata.
2. L'iscrizione nel Registro dei Praticanti è deliberata con effetto immediato dalla data di richiesta e sottoscrizione di iscrizione.

Art. 8 Trasferimento del praticante

1. Il praticante che intende completare il periodo di pratica presso più professionisti (o datori di lavoro) è libero di farlo, ma comunque deve dimostrare di aver svolto almeno 12 mesi di tirocinio attinente a la stessa specializzazione allegando le attestazioni dei predetti soggetti.
2. Qualora il trasferimento sia consequenziale al decesso del professionista (o datore di lavoro) od alla chiusura dello studio (o azienda) dove veniva espletata la pratica, la relativa attestazione è sostituita da idonea documentazione probante da esibire a cura del praticante.

Art. 9 Convalida del periodo di pratica

1. Ai fini dell'espletamento dei periodi di pratica , il praticante , al termine dei 12 mesi, deve presentare al rappresentante del Collegio, Segretario o Presidente, attestato sottoscritto dal professionista/i o azienda comprovante la frequenza regolare e l'indicazione delle attività svolte. Per coloro che espletano la pratica presso un'azienda.
2. La presentazione dell'attestazione convalida il periodo di pratica trascorso e il diritto di essere iscritto nella seconda fase della scheda personale del praticante, ossia la domanda, da parte del praticante, di essere ammesso all'esame di abilitazione per l'iscrizione al Collegio, presentando contestualmente i documenti necessari in base al Decreto 85 del 29 giugno 1995.

Art. 10 Sospensione del praticantato - Cancellazione - Ricongiunzione

1. Qualsiasi interruzione (eccetto le eventuali sospensioni per brevi malattie non superiori ai trenta giorni) sospende la durata della pratica che dovrà essere comunicata al Consiglio Direttivo da parte del praticante o del professionista o del datore di lavoro.
2. Il Consiglio deve deliberare l'interruzione del praticantato:
 - a) a seguito di comunicazione di interruzione da parte del praticante o del professionista o del datore di lavoro;
 - b) quando vengono a mancare i requisiti e le disponibilità previste dall'art. 6 della presente direttiva;
 - c) qualora , modificandosi le condizioni iniziali , il professionista o datore di lavoro cessino anche temporaneamente la loro attività.
3. L'interruzione che può dar luogo alla sospensione ed alla cancellazione dal Registro dei praticanti deve esser comunicata al praticante e al professionista (o datore di lavoro) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 giorni dalla delibera.
4. Ai fini del raggiungimento del prescritto periodo di pratica , il praticantato antecedente alla sospensione non si cumula con quello successivamente compiuto.
5. Qualora l'interruzione , non superiore a trenta giorni, sia determinata da gravi motivi o circostanze di riconosciuta necessità , è facoltà del Consiglio del Collegio; dopo valutazione dei motivi adottati , pronunciarsi con delibera motivata sul riconoscimento del periodo di sospensione del praticantato.

Art. 11 Praticantato equivalente svolto con attività subordinata

1. Il richiedente che abbia svolto attività tecnica subordinata nel settore della specializzazione relativa al diploma per almeno 12 mesi , può partecipare all'esame di Stato , previa iscrizione nel Registro dei Praticanti.
2. Lo svolgimento, da parte dell'interessato, dell'anno di attività tecnica subordinata alternativa all'anno di pratica professionale, deve essere comprovato mediante dichiarazione del (o dei) datore di lavoro presso il quale l'attività tecnica subordinata si è svolta, con l'esibizione del libretto di lavoro attestante la qualifica ricoperta dal perito industriale dipendente, o con altro idoneo mezzo di prova.
3. La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione esatta del periodo durante il quale l'attività è stata svolta e dettagliata descrizione della stessa , in modo da comprovare la effettiva e continuità dell'affidamento all'interessato di funzioni tecniche rientranti nelle materie di attinenza alla specializzazione del perito industriale.
4. E' facoltà dell'interessato chiedere al Consiglio di esprimersi preventivamente sulla idoneità dell'attività tecnica subordinata da lui svolta ai fini del riconoscimento del periodo di pratica professionale.

Art. 12 Vigilanza di compiuta pratica - Certificato

1. Il Consiglio del Collegio vigila sul regolare svolgimento della pratica professionale.
2. Il Segretario o il Presidente del Collegio, verificata la maturazione del periodo di praticantato, ne prende atto, deliberando l'iscrizione alla seconda fase della scheda personale del praticante, previa la presentazione dei documenti in rispetto al Decreto 85 del 29 giugno 1995, rilasciando copia della scheda stessa sottoscritta sia dal praticante che dai rappresentanti del Collegio.
3. In caso di rigetto della richiesta il Consiglio è tenuto a motivare compiutamente le ragioni del diniego.

Art. 13 Esami di Stato per l'iscrizione al Collegio

1. I praticanti che abbiano compiuto in periodo di pratica, per accedere all'esame di abilitazione, debbono farne richiesta al Segretario o al Presidente del Collegio.
2. La sede, i programmi e la data degli esami sono stabiliti dal Consiglio del Collegio in collaborazione con il Presidente della Commissione esaminatrice nominata.
3. Il rappresentante del Collegio convoca i richiedenti e ne dà comunicazione, adempiendo alla terza fase della scheda personale del praticante, ove il praticante e il rappresentante del Collegio sottoscrivono di aver ricevuto/consegnato i programmi dettagliati della prova d'esame, la data della prova e la sede di svolgimento.
4. Le eventuali spese per lo svolgimento dell'esame sono a carico dei richiedenti.

Art. 14 Ricorsi

Contro le deliberazioni del Consiglio riguardanti la mancata iscrizione o la intervenuta cancellazione nel Registro Praticanti, l'interessato può ricorrere al Consiglio Nazionale delle Libere Professioni.

Art. 15 Tassa di iscrizione nel registro dei praticanti

La tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti potrà essere determinata nella misura della quota annuale fissata dal Consiglio per gli iscritti al Collegio.

Art. 16 Entrata in vigore della Direttiva

La presente direttiva, emanata dal Consiglio dei Periti Industriali, entra in vigore il 09 gennaio 1998 annullando e sostituendo la vigente emanata il giorno 1 Aprile 1996.

Art. 17 Allegati

Alla presente Direttiva viene allegato Il Registro dei Praticanti, composto da n° 14 schede personali del Praticante, le cui pagine sono vidimate su ogni frontespizio dal Presidente del Collegio, il registro sarà integrato da ulteriori schede, alla necessità, numerate progressivamente